

**LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 14-05-2007  
REGIONE UMBRIA**

**Norma di interpretazione autentica dell'art. 4 – comma 5 –  
della legge regionale 23.1.1996, n. 3 e successive  
modificazioni (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi  
consiliari).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
N. 22  
del 23 maggio 2007

*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato.  
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, secondo il quale "Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'articolo 3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR", va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'ulteriore importo è riferito ad ogni unità della segreteria di supporto tecnico-amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui lo stesso non si avvale.

**Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 14 maggio 2007

LORENZETTI

**Note:**

LAVORI PREPARATORI

*Proposta di legge:*

- di iniziativa dei consiglieri Rossi, Baiardini, Bracco, Cintioli, Giloni e Ronca depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 20 aprile 2007, atto consiliare n. 806 (VIII Legislatura).

- Assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali", il 20 aprile 2007.

- Testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 2 maggio 2007, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Baiardini (Atto n. 806/BIS).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 maggio 2007, deliberazione n. 138.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale - Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti - B.U.R. e Sistema Archivistico - Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)*

*Nota al titolo della legge:*

- *La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, recante "Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari" (pubblicata nel B.U.R. 31 gennaio 1996, n. 6), è stata modificata ed integrata con legge regionale 20 marzo 2001, n. 7 (in E.S. al B.U.R. 23 marzo 2001, n. 14). Il testo dell'art. 4, comma 5, è il seguente:*

*«Art. 4  
Assegnazione del personale.*

*Omissis.*

*5. Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'art. 3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e T.F.R.».*

*Nota all'art. 1:*

- *Per il testo dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 si veda la nota al titolo della legge.*